

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6556 del 14/11/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 art. 208, ditta ASSOLOG Srl con impianto di gestione rifiuti sito in Via Aldo Moro n. 43 nel comune di Reggio Emilia. Modifica Autorizzazione unica.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6823 del 14/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 19358/2025

D.Lgs. 152/2006 art. 208, ditta ASSOLOG Srl con impianto di gestione rifiuti sito in Via Aldo Moro n. 43 nel comune di Reggio Emilia. Modifica Autorizzazione unica.

II DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, ed altresì i successivi atti inerenti l'organizzazione di ARPAE;
- il D. Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia ambientale, in particolare l'art. 208;
- il DPR 15 Luglio 2003, n. 154 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 Luglio 2002, n. 179";
- il Regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014 "Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- la Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/Ue "Decisione che modifica la decisione 2000/532/Ce per quanto riguarda l'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio", aggiornata con Decisione delegata 5 marzo 2025, n. 2025/934/Ue "Decisione che modifica la decisione 2000/532/Ce per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie", e con Rettifica Commissione Ue 19 agosto 2025, n. 90657 "Rettifica della decisione delegata (Ue) 2025/934 della Commissione del 5 Marzo 2025;
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- il D.Lgs. 49/2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";
- il D.L. 131/2024 convertito con Legge 14/11/2024 n. 166, "Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da processi di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano" (Rae);
- il D.Lgs. 20 novembre 2008, n.188, "Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 2023/1542/Ue del 12 luglio 2023, "Progettazione e fabbricazione di batterie, gestione relativi rifiuti – Abrogazione direttiva 2006/66/Ce;
- il D.Lgs. 101/2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- il D. Lgs. 203/2022 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

- le Linee guida SNPA 51/2024 approvate con delibera di Consiglio SNPA n. 2536 del 23/07/2024, n materia di sorveglianza radiometrica;
- la L. R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale;
- la D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
- la D.G.R. n. 286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- la D.G.R. n. 1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- la Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
- il D.M. Ambiente 16 marzo 1998 “Inquinamento acustico - Rilevamento e misurazione – Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
- la L.R. n. 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la Legge n. 132/2018, art. 26 bis inerente il Piano di emergenza interno per le ditte;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 26/07/2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimento ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”.

Richiamata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata alla Ditta “ASSOPLAST SERVIZI PER L’AMBIENTE Srl” con atto di Arpae n. 6564 del 23/12/2021, rettificata con atto di Arpae n. 209 del 19/01/2022, successivamente modificata con atto di Arpae n. 4838 del 22/09/2022, per l’esercizio dell’attività di gestione rifiuti, svolta nell’impianto sito in Via Aldo Moro n.43 nel comune di Reggio Emilia, e successivamente volturata alla Ditta **ASSOLOG Srl** con determinazione di Arpae n. 5679 del 16/10/2024;

Vista la domanda di Modifica dell’autorizzazione vigente, relativa a nuova gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, presentata dalla Ditta **ASSOLOG Srl** con sede legale in Via Don Milani n. 19 nel comune di Gattatico, relativa all’impianto di gestione rifiuti sito in Via Aldo Moro n.43, nel comune di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, acquisita al protocollo di Arpae n. 102079 del 06/06/2025 e n. 140664 del 04/08/2025;

Considerato che l’istanza è stata valutata nella seduta della Conferenza di Servizi nella seduta del 11/09/2025, che si è conclusa con sospensione per richiesta di integrazioni, formulate alla ditta con lettera di Arpae n. 162210 del 12/09/2025, ove si è inoltre proceduto ad informare la ditta sulla recente Decisione Commissione UE 5 Marzo 2025 n. 2025/934/Ue per la nuova prossima classificazione dei rifiuti costituiti da batterie;

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta ed acquisite al protocollo di Arpae al n. 178457 del 09/10/2025, inclusive di estratto della revisione aggiornata (al 03/10/2025) della “Istruzione Operativa di controllo e gestione processo impianto di gestione rifiuti”, relativamente alla gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, e delle precisazioni in ordine a gestione di rifiuti di pile e batterie;

Tenuto conto della relazione interna dal Servizio Territoriale di questa ARPAE con parere favorevole, al protocollo interno n. 201365 del 13/11/25, con prescrizioni che sono riportate nel presente atto;

Visti i pareri pervenuti come di seguito indicati:

- Comune di Reggio Emilia che ha inviato il proprio parere favorevole e di compatibilità urbanistica, acquisito al protocollo di Arpae al n. 158595 del 08/09/2025;
- Il Dipartimento di Sanità pubblica dell’AUSL di Reggio Emilia esprime parere favorevole con

- prescrizioni riportate nel presente atto, acquisito al protocollo di Arpae al n. 201172 del 12/11/2025;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, indica che la modifica presentata dalla ditta non è sostanziale ai sensi del D.P.R n.151/2011 e D.M 07/08/2022, acquisito al protocollo di Arpae al n. 201672 del 13/11/2025;

Dato atto dell'esito favorevole all'accoglimento della domanda di autorizzazione espresso all'unanimità dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 13/11/2025;

Richiamato quindi che la domanda di modifica in sintesi indica che:

La domanda di modifica si rivolge ad una modifica gestionale per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo nelle operazioni di R13 e D15 già autorizzate, con l'introduzione di una nuova procedura, senza variazione delle tipologie di rifiuti e dei quantitativi autorizzati, sia istantanei sia annuali.

La ditta intende effettuare una nuova modalità operativa alternativa a quella già autorizzata (atto n. 6564 del 23/12/2021) per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo identificati ai codici **EER 180103*** *"rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"* 18 01 04 *"rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es.bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)"* e **EER 180202*** *"rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"* 18 02 03 *"rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"*, in funzione dei quantitativi dei rifiuti conferiti all'impianto, tenuto conto che rispetto all'anno 2021 (in particolare dopo la fine dell'emergenza "COVID-19") si rileva una sensibile riduzione dei rifiuti sanitari conferiti all'impianto.

a) Modalità gestionali dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

La Ditta ha trasmesso un estratto della procedura operativa denominata I.C. RI.05.05 *"Istruzione Operativa di controllo e gestione processo impianto di stoccaggio rifiuti"* REV. 05 del 03/10/2025 ove illustra le due modalità gestionali dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, la modalità nuova e quella esistente, come di seguito esposto:

- la prima modalità (esistente modalità), già in uso ed autorizzata alla Ditta, viene attuata in presenza di quantitativi significativi di rifiuti sanitari in ingresso allo stabilimento. Prevede che, a seguito della verifica a vista della conformità ed integrità degli imballaggi, i rifiuti vengono stoccati direttamente all'interno dell'apposito container chiuso ed a tenuta, posto sull'area cortiliva esterna cementata. Il container in fase di riempimento è posto a fianco dello stabile in area cortiliva coperta con apposita tensostruttura a protezione dagli agenti atmosferici durante l'attività di carico (lato Sud). Una volta riempito viene spostato nell'area cortiliva identificata a fianco dell'ingresso dell'impianto (lato Sud-ovest) in attesa della spedizione. Un nuovo container, vuoto, viene posizionato nell'area di carico, cioè sotto la tensostruttura. La durata massima della messa in riserva R13 e del deposito preliminare D15 è di 5 giorni (come previsto dal DPR 254/2003).

- la seconda modalità (nuova modalità), (oggetto della domanda di modifica della ditta, di cui trattasi) è prevista dalla ditta qualora i flussi quantitativi di rifiuti sanitari in ingresso all'impianto dovessero risultare sensibilmente ridotti. Prevede che, dopo i controlli, pesatura e registrazione, il carico viene accettato a seguito della verifica a vista della conformità ed integrità degli imballaggi, e i colli/contenitori dei rifiuti sanitari (con doppio imballo) vengono conferiti posizionandoli direttamente su roll-container che vengono collocati e stoccati all'interno del container/cassone chiuso posto a fianco dello stabile sotto apposita tensostruttura (lato Sud). I roll container sono dotati di sponde apribili che impediscono la fuoriuscita dei rifiuti durante il trasporto, e vengono assicurati mediante l'impiego di barre ferma-carico, le quali ne prevengono qualsiasi movimento indesiderato.

Il numero dei roll-container, che vengono posizionati per lo stoccaggio all'interno del cassone posizionato in area esterna (lato Sud), è variabile ed è determinato in funzione della quantità di rifiuti in

ingresso all'impianto nell'arco temporale dei 5 giorni previsti dalla normativa vigente per il loro conferimento ad impianti finali autorizzati. La Ditta stima, in media, lo stoccaggio di 4-5 roll-container, che possono arrivare fino ad un massimo di 11. Ciascun roll-container conterrà colli provenienti da diverse ditte, tutti destinati alla medesima operazione di recupero R13 o allo smaltimento D15. La Ditta conferma che nel cassone non coesisteranno rifiuti gestiti con operazione D15 e rifiuti gestiti con operazione R13.

Entro i tempi massimi di deposito previsti dal DPR 254/2003 (5 giorni), i roll container vengono movimentati dal cassone esterno verso il mezzo di trasporto coperto di tipo furgonato su cui vengono caricati, al fine di essere avviati agli impianti di destino finale, a recupero (R1) o a smaltimento (D10). Qualora le operazioni di carico dei rifiuti sul mezzo furgonato dovessero avvenire in condizioni meteorologiche avverse, i roll-container saranno dotati di copertura in poliestere, con doppia cerniera frontale, al fine di garantire un'adeguata protezione dal dilavamento.

Terminate le operazioni di conferimento dei rifiuti presso impianti terzi, i roll-container vuoti vengono caricati nuovamente sul mezzo furgonato e riportati in impianto. I roll-container destinati al contenimento dei rifiuti sanitari saranno adibiti esclusivamente a tale tipologia di rifiuti. La Ditta precisa che tali contenitori non verranno mai a diretto contatto con i rifiuti stessi, i quali, sono confezionati in doppi contenitori combinati, integri, chiusi e puliti, tali da garantire l'impossibilità di fuoriuscita del contenuto, pertanto la Ditta non prevede la sanificazione e sterilizzazione dei roll-container vuoti.

Rispetto alla modalità di gestione già autorizzata, la nuova modalità comporta che il secondo container scarrabile (disponibile presso l'azienda) verrà mantenuto vuoto.

- b) Inoltre, rispetto alle richieste di integrazioni della Conferenza di Servizi, la ditta precisa che relativamente alla gestione di rifiuti di pile e batterie, con il codice EER 160605, sono ritirati unicamente rifiuti di batterie, pile ed accumulatori non pericolosi diversi da quelli contenenti litio. Precisando, inoltre, quanto segue sulla gestione dei rifiuti di pile e batterie, in ordine a quanto indicato nel Regolamento Ue 2023/1542/Ue del 12 luglio 2023, nell'allegato XII allo stesso:

- l'attività di gestione dei rifiuti costituiti da batterie identificate dal codice EER 160605 consiste esclusivamente nella messa in riserva R13. Tali rifiuti vengono stoccati in zona coperta all'interno del capannone dotato di superficie impermeabile, in zone specificatamente destinate alla messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, individuate in planimetria con le aree di stoccaggio 2 e 3.
- I rifiuti sono collocati all'interno di contenitori omologati in HDPE, dotati di doppio fondo e coperchio contenitivo, progettati per resistere alle alte temperature e per garantire un elevato livello di sicurezza nella loro gestione, evitando la commistione con altri rifiuti di materiali conduttivi o combustibili.
- Le modalità di stoccaggio adottate assicurano che i rifiuti di batterie siano adeguatamente protetti da fonti di calore eccessivo, infiltrazioni d'acqua e compressione o danni fisici, in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza ambientale e gestione rifiuti e delle disposizioni contenute nell'Allegato XII del Regolamento UE 2023/1542/UE.

Preso atto che con la modifica gestionale proposta non vengono modificate le altre matrici ambientali autorizzate;

Ritenuto di aggiornare, per completezza e chiarezza, la vigente autorizzazioni su alcune prescrizioni per taluni rifiuti gestiti dalla ditta (pile e batterie, Raee);

Atteso che la Ditta risulta in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015, con Certificato N°: E 1812, validità sino al 10/03/2027, per il seguente campo di applicazione: *Raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi (R13, D15, R12)-Attività di intermediazione rifiuti con e senza detenzione- Riparazione, manutenzione, costruzione e noleggio cassonetti RSU-RD attraverso*

le fasi di sostituzione pezzi e montaggio-Commercializzazione di prodotti per l'arredo urbano. EA 29, 32, 39 (NACE 38.1, 38.2, 45.2, 46.7, 77.3);

Atteso inoltre che in relazione alla materia antimafia la Ditta **ASSOLOG Srl** risulta iscritta alla White List della Prefettura di Reggio Emilia, con rinnovo in corso, alla data del presente atto;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, in base agli esiti dell'istruttoria e a quanto sopra esposto;

DETERMINA

- A) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, la MODIFICA dell'autorizzazione vigente (atto n. 6564 del 23/12/2021 e successivi atti) della Ditta **ASSOLOG Srl** per l' impianto di gestione rifiuti sito in Via Aldo Moro n. 43, nel comune di Reggio Emilia, a seguito della domanda acquisita al protocollo di Arpae al n. 102079 del 06/06/2025 e successive integrazioni.
- B) di stabilire che la parte descrittiva dell'attività riportata nell'autorizzazione n. 6564 del 23/12/2021 e successivi atti, deve intendersi aggiornata per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi e relativa istruzione di controllo nonché per le precisazioni sulla gestione dei rifiuti di batterie, come in premessa del presente atto.
- C) di stabilire che la planimetria di riferimento per l'impianto di gestione rifiuti, a cui la ditta deve attenersi per l'assetto impiantistico e la gestione dell'attività, consiste nella planimetria denominata "Planimetria aree stoccaggio, con dispositivi antincendio", datata Agosto 2022, acquisita al protocollo di Arpae al n. 128407 del 03/08/2022, che viene allegata quale parte integrante dell'atto di autorizzazione.
- D) di stabilire che a seguito delle modifiche introdotte, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni, aggiuntive rispetto a quelle indicate nella vigente autorizzazione (Det. n. 6564 del 23/12/2021 e successivi atti di modifica), e di seguito indicate con numeri romani:
 - I. L'attività sia svolta conformemente alla documentazione presentata;
 - II. La ditta deve osservare l'Istruzione I.C.RI.05.05 "*Istruzione Operativa di controllo e gestione processo impianto di gestione rifiuti*"; tale procedura dovrà essere tenuta costantemente aggiornata per variazioni dispositive/normative. Qualora le modifiche della procedura derivassero da modifiche gestionali dell'attività, la ditta dovrà presentare apposita istanza di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.
 - III. Qualora si verificassero condizioni atmosferiche avverse, i contenitori (roll container) dovranno essere provvisti di idonea copertura durante le movimentazioni, in particolare da e verso i mezzi di

- conferimento agli impianti di destino.
- IV. In caso di eventi accidentali che comportino la rottura dei doppi involucri contenenti rifiuti sanitari pericolosi durante le fasi di movimentazione (scarico, movimentazione interna, carico per il trasporto, ecc.), la ditta provveda tempestivamente alla messa in sicurezza dei rifiuti, nonché alla disinfezione delle attrezzature e dei contenitori (roll-container) e delle aree interessate dall'evento.
 - V. Nel cassone di stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi (per il loro conferimento agli impianti autorizzati), dovranno essere posti esclusivamente i rifiuti destinati alla medesima operazione, senza commistione di rifiuti gestiti in operazione R13 con quelli gestiti con operazione D15.
 - VI. Le operazioni di gestione dei RAEE devono essere attuate nel rispetto delle indicazioni contenute del D. Lgs. 49/2014.
 - VII. Nella gestione dei rifiuti di batterie, pile ed accumulatori con operazione R13, e D15 la ditta deve attenersi a quanto indicato dalla normativa vigente D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. e nel Regolamento 12 luglio 2023, n. 2023/1542/Ue in specifico a quanto indicato nell'allegato XII, "*Parte A: Requisiti in materia di stoccaggio e trattamento*" allo stesso regolamento.
 - VIII. I contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono avere caratteristiche adeguate e proprietà di resistenza fisico-meccanica, tali da garantire il contenimento in sicurezza di eventuali perdite da pile ed accumulatori stessi e devono possedere i requisiti, ed essere gestiti, conformemente alla circolare la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi*".
 - IX. Vengano effettuate sistematicamente le operazioni di pulizia all'area di stoccaggio dove avviene la messa in riserva e il deposito dei rifiuti.
 - X. La ditta, con anticipo almeno pari alla durata del procedimento di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, deve procedere ad istanza di aggiornamento dell'autorizzazione in merito alla definizione dei codici Europei, come indicato nella Decisione Commissione Ue 2025/934/Ue e relativa gestione.
- E) di stabilire che, la prescrizione 17 della vigente autorizzazione Det. n. 6564 del 23/12/2021 viene aggiornata e sostituita con la seguente prescrizione:
- 17-bis) Deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti RAEE in ingresso, contestualmente all'accettazione del carico, in conformità alle vigenti disposizioni di settore (D.Lgs. n. 230/1995 come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 100/2011, D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 come modificato e integrato con D.Lgs. 203/2022) al fine di consentire l'individuazione di residui radioattivi eventualmente presenti. Le attività devono essere svolte conformemente alle vigenti disposizioni in materia di sorveglianza radiometrica ed ad apposita procedura predisposta con l'esperto qualificato nominato, la procedura deve essere tenuta aggiornata e messa a disposizione degli accertatori di controllo.
- F) di stabilire che la Ditta è tenuta a trasmettere l'aggiornamento garanzia finanziaria entro 180 giorni dal ricevimento del presente atto, facendo espresso riferimento alla determina di autorizzazione.
- G) di stabilire che gli effetti e l'efficacia per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti presso l'impianto di cui all'autorizzazione restano sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia.

Il dirigente determina inoltre

- H) di stabilire che resta valida la scadenza della vigente autorizzazione alla data del 23/12/2031.
- I) di stabilire che la presente autorizzazione viene trasmessa a: Ditta ASSOLOG Srl, Comune di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.
- J) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- K) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.
- L) di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Sono fatte salve i provvedimenti autorizzativi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e dal presente provvedimento.

Altresì sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, i provvedimenti in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n. 01240735057956

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.